



TRIBUNALE CIVILE E PENALE VERONA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

N. 10/004644 R. G. Notizie di reato
N. 10/005987 R. G. G.I.P./G.U.P.

N. 929 /2011 R.G. Sentenze

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice per le Indagini Preliminari
DOTT. PAOLO SCOTTO DI LUZIO

all'esito dell'udienza nel procedimento di cui a margine, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nei confronti di:

1. **MELOTTI/ADELINO** nato il 21/02/1942 a Bosco Chiesanuova dom. eletto c/o Avv. Luca Mignolli e Dott. Tommaso Trevisiol del For di Verona – non presente
2. **MELOTTI/FLAVIO** nato il 21/02/1942 a Bosco Chiesanuova dom. eletto c/o Avv. Luca Mignolli e del Dott. Tommaso Trevisiol in Verona del Foro di Verona – non presente

Difesi dall' Avv. Luca MIGNOLLI del Foro di Verona - presente

IMPUTATI

del reato di cui agli artt. 110 e 544 bis c.p. perché, in concorso tra loro, per crudeltà o comunque senza necessità, uccidevano colpendolo con alcune bastonate al cranio, un gatto rimasto intrappolato nella recinzione di un terreno di loro proprietà. Fatto avvenuto in Verona il 27 febbraio 2010

MOTIVAZIONE

Può trovare accoglimento la richiesta di applicazione della pena, con il consenso del Pm, nella misura di mese uno, giorni dodici di reclusione, sostituita con la corrispondente pena pecuniaria di euro 10.500 di multa ciascuno, anche nella subordinata relativa alla sospensione condizionale. La pena è stata così determinata: pena base mesi tre di reclusione, ridotta per le generiche riconosciute ad entrambi gli imputati, a mesi due di reclusione, ridotta ulteriormente per il rito nella misura finale indicata. Non sussistono, infatti, elementi che consentano un proscioglimento immediato ex art. 129, comma 2 c.p.p.: si veda infatti la compiuta denuncia e il verbale di s.i.t. di Filippi



TRIBUNALE CIVILE E PENALE VERONA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Angela che ha identificato in entrambi gli imputati gli autori dell'uccisione del gatto come contestato.

Si ritiene corretta, in base agli elementi predetti, la qualificazione giuridica dei fatti per quanto attiene alla fattispecie di reato ipotizzata, art.544 bis c.p.

Gli imputati incensurati hanno offerto alla proprietaria dell'animale un risarcimento da lei rifiutato, hanno agito sia pure crudelmente per difendere il proprio allevamento di conigli, possono pertanto essere riconosciute le attenuanti generiche ad entrambi.

Si stima, dunque, congrua la pena richiesta nel loro interesse, avuto riguardo ai criteri tutti di cui all'art.133 c.p. e in particolare alla personalità.

Sussistono infine le condizioni soggettive per procedere alla conversione della pena detentiva breve nella pena pecuniaria corrispondente della multa al tasso di 250 euro per ogni giorno di reclusione (art.135 c.p.) $42 \times 250 = 10.500$.

La personalità degli imputati, in mancanza di precedenti ostativi e la natura occasionale del fatto dettato da motivi del tutto contingenti consente di sospendere la esecuzione della pena applicata.

P.Q.M.

visto l'art.444 c.p.p.,

su richiesta degli imputati e con il consenso del Pubblico Ministero, riconosciute ad entrambi le attenuanti generiche e tenuto conto della diminuzione prevista per il rito, applica a MELOTTI Adelino e MELOTTI Flavio in ordine al reato ascrittogli la pena di mese uno e giorni dodici di reclusione, ciascuno.

Visto l'art.53 della legge n.689 del 1981 sostituisce la pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria di € 10.500 di multa, ciascuno.

Pena sospesa per entrambi

Letta in udienza, come da separato verbale.

Verona, 24 maggio 2011

Il Cancelliere
Maria Antonella Fadini

Il Giudice
Dott. PAOLO SCOTTO DI LUZIO

Depositato in udienza il **24 MAG. 2011**

Il Cancelliere
Maria Antonella Fadini

*Non riscossi diritti per esecuzioni trattandon
di onlus.*

Il Cancelliere C1
Dott.ssa Marzia Severina